

Prot. n° 13/2018

Spett. **Ditta associata**
PROPRIA SEDE

Ancona, 7 settembre 2018

Oggetto: Circolare integrativa in materia di sicurezza

Cari soci,

con la presente circolare ribadiamo ancora una volta, per tutti coloro che, a norma di legge, hanno l'obbligo e la necessità di provvedere a quanto disposto dalla normativa inerente la "SICUREZZA SUI LUOGHI LAVORO" (Dlgs 81/2008 e ss.mm. e ii.), in particolar modo per quanto attiene alla predisposizione ed implementazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), della formazione continua del personale e del datore di lavoro (RSPP, antincendio, pronto soccorso, ecc.) e, non ultima per importanza, dell'avvio della **SORVEGLIANZA SANITARIA** da parte di un Medico del lavoro competente che, troppo spesso, viene trascurata.

Per questo motivo vi vogliamo sottolineare quali sono gli obblighi, a carico del datore di lavoro, riferiti a quest'ultimo aspetto, dando sintetica evidenza anche delle sanzioni connesse.

A. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

1. nominare il medico competente;
2. affidare i compiti ai lavoratori, tenendo conto delle capacità e delle condizioni di ciascun lavoratore in rapporto alla propria salute ed alla sicurezza (effettuare la visita medica);
3. inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria;
4. vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alle proprie funzioni senza il preventivo giudizio d'idoneità;

B. SANZIONI

Nel caso di mancata osservanza di quanto previsto per ciascun punto degli obblighi sopra elencati, nella successiva tabella si evidenziano le relative sanzioni:

Punto	Sanzioni
1	ammenda da 1.675,24 a 6.700,94 €
2	arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.340,19 a 5.807,48 €
3	ammenda da 2.233,65 a 4.467,30 € <ul style="list-style-type: none">• se la violazione è contestata per più di 5 lavoratori, gli importi della sanzione sono raddoppiati,• se la violazione è contestata per più di 10 lavoratori, gli importi della sanzione sono triplicati
4	ammenda da 1.116,32 a 5.025,71 €

Le verifiche possono essere avanzate a campione dagli organi preposti, o a seguito di taluni infortuni occorsi sul luogo di lavoro.

A seguito di omessa sorveglianza sanitaria, in settori diversi dall'edilizia, verificata dai preposti organi di vigilanza, gli ispettori del lavoro hanno l'obbligo, per legge, di comunicare la notizia di reato all'autorità giudiziaria.

La presente comunicazione ha l'intento, quindi, di sottolineare l'importanza di una corretta gestione degli aspetti riguardanti la sicurezza, ancor più in concomitanza di una maggiore intensità di verifiche messe in campo recentemente dai soggetti preposti alle attività di controllo.

Vi torniamo a ricordare che potrete rivolgervi ai nostri uffici (Simone e Michele) per eventuali informazioni ed approfondimenti o per la gestione dei vari aspetti su menzionati, visto che l'APIMA eroga il servizio di fornitura, controllo ed aggiornamento di tutto il quadro riferito alla sicurezza tra le proprie attività.

Cordiali saluti.

Il Presidente

Geom. Esposto Pirani Rolando

